

COMUNE DI NERVIANO

REGOLAMENTO EDILIZIO

Lito-Tipografia G. RABOLINI - Parabiago

CAPO I

DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 1

È proibito nel territorie del comune, senza averne ottenuto regolare preventivo permesso dall'Autorità Comunale, di:

a) costruire, modificare, ampliare, ridurre, demolire totalmente o parzialmente edifici, qualunque ne sia l'uso o la destinazione, anche se nell'interno di proprietà privata;

b) introdurre modificazioni nelle facciate di fabbricati prospicienti in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico e da queste visibili;

c) costruire e comunque modificare o demolire muri di cinta, cancellate od altre recinzioni prospicienti su strade o piazze pubbliche od aperte al pubblico;

d) eseguire decorazioni pittoriche, od ornamentazioni di qualunque genere sulle facciate degli edifici o sui muri esposti alla pubblica vista;

e) modificare la coloritura delle facciate e delle altre parti esterne dei medesimi, nonchè dei muri di cinta prospicienti verso le vie, piazze pubbliche ed aperte al pubblico e da queste visibili.

Delle modalità per la richiesta dei permessi.

Art. 2

Le domande di permesso, redatte sulla prescritta carta bollata, dovranno essere dirette al Podestà, corredate di una descrizione dei lavori che si intendono intraprendere e dei relativi disegni in doppio originale, uno dei quali bollato.

Il Podestà sentita la Commissione edilizia, entro venti giorni dalla domanda, potrà far conoscere all'interessato in quali parti il progetto debba essere modificato, perchè tale da deturpare l'aspetto dell'abitato o contrario a disposizioni di legge o di regolamenti. Trascorsi i venti giorni senza osservazioni, il privato sarà libero di eseguire i lavori denunciati, salvo l'osservanza delle leggi ed il rispetto del suolo pubblico.

Spetta ugualmente al Podestà di far sospendere le opere arbitrariamente intraprese o non conformi al progetto approvato o, per qualsiasi ragione non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di quest'ultime e di provocare, ove occorra, dal giudice competente la sanzione di farle demolire a spese del proprietario e salvi quei provvedimenti d'urgenza che sono nelle sue attribuzioni a tenore dell'art. 153 della legge 4 febbraio 1915 N. 148, modificato dall'art. 32 del R. D. 30 Dicembre 1923 N. 2839.

Quando si tratta di lavori di poca importanza in edifici esistenti, potrà tollerarsi la mancata presentazione dei disegni. Il richiedente sarà inoltre tenuto a dare tutti gli schiarimenti che gli verranno domandati.

Dei disegni.

Art. 3

I disegni dovranno essere tali da dimostrare chiaramente ed esattamente la natura, la forma e la decorazione delle opere che si vogliono eseguire.

La loro scala non deve essere minore di 1/200 per le piante, di 1/100 per le facciate e sezioni, di 1/1000 per i piani generali. In ogni disegno saranno quotate le principali dimensioni di pianta e di altezza, riferendo queste ultime al livello delle strade e dei cortili. Quando si tratti di nuove fabbriche, i disegni dovranno contenere:

a) le piante dei vari piani; nelle dette piante dovrà apparire in modo chiaro la ubicazione delle latrine e dei lavabi, e di tutte le condutture domestiche in genere nonchè la forma e le dimensioni delle fognature e pozzi impermeabili;

b) i prospetti che fronteggiano le vie e piazze e che comunque sono visibili al pubblico;

c) una sezione verticale che valga a dimostrare le particolarità più importanti;

d) un piano generale che precisi la posizione del nuovo fabbricato rispetto ai fabbricati vicini già esistenti, e rispetto alle vie e piazze contermini.

In casi speciali di maggior importanza edilizia, potranno essere richiesti i disegni particolari delle principali parti decorative dell'opera nuova da redigere in scala non minore di 1/25.

Per le costruzioni, ampliamenti, od adattamenti di edifici o locali destinati a lavorazioni industriali cui debbono persumibilmente essere addetti più di cinque operai, la denunzia di cui sopra, dovrà essere fatta anche al Circolo d'Ispezione del Lavoro competente a sensi dell'art. 40 del Regolamento sull'Igiene del Lavoro 14 aprile 1927, n. 530.

Per le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato dovrà inoltre farsi denuncia al Prefetto con le modalità prescritte nella parte seconda del R. D. 18 luglio 1930 n. 1193.

Le disposizioni dei due commi precedenti, valgono per tutto il territorio comunale.

Dell'obbligo della firma del proprietario, del Direttore delle opere e dell'assuntore dei lavori.

Art. 4

Le domande di permesso ed i disegni allegati dovranno portare la firma del proprietario o del suo legale rappresentante, quella del Direttore delle opere e dell'assuntore dei lavori.

Secondo quanto prescrive la legge 6 Gennaio 1931 n. 92 la compilazione e la direzione delle opere dovrà essere affidata sotto sua responsabilità a professionista che presenti i requisiti voluti dalla legge 24 giugno 1923, n. 1395 e del relativo Regolamento 23 ottobre 1925, n. 2537.

Potranno essere firmati da un geometra i progetti relativi ad opere comprese fra quelle elencate nell'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929 n. 274, che approva il regolamento per la professione di geometra.

L'esecutore dovrà dimostrare la propria identità o mediante la inscrizione in apposito albo dei costruttori da tenersi presso l'Ufficio tecnico comunale, oppure mediante certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni, o da un ingegnere o da un architetto abilitato all'esercizio della professione a norma di legge, il quale certificato dia la prova di idoneità in rapporto ai lavori da eseguire, e sia in data non anteriore a tre anni.

Per i lavori di poca importanza, basterà la domanda a firma del proprietario, salvo all'Autorità comunale il diritto di richiedere, qualora lo creda opportuno, i disegni delle opere da eseguirsi e la firma del Direttore dei lavori.

Dell'obbligo della conservazione ed esibizione del permesso.

Art. 5

Il permesso dovrà trovarsi nel cantiere dei lavori, per poter essere in ogni circostanza, ostensibile agli agenti comunali.

Della Commissione edilizia.

Art. 6

È istituita una Commissione Igienico-Edilizia per l'esame dei progetti edilizi.

Essa è costituita dal Podestà che la presiede, dall'Ufficiale Sanitario e da 5 membri nominati dal Podestà. Tale Commissione presta la sua opera gratuitamente.

Essa ha, inoltre, come compito, di dare il suo parere su modifiche eventuali al piano regolare; su eventuali progetti edilizi, igienici di interesse pubblico nonchè sulla interpretazione ed eventuali modifiche al presente Regolamento.

Qualora la predetta Commissione Edilizia, prima di dare il proprio parere su un progetto, ritenesse opportuno chiedere schiarimenti, assegnerà un termine all'interessato per fornirli.

Sarà in facoltà dell'interessato di farsi rappresentare da persona tecnica di sua fiducia.

Il parere negativo della Commissione sarà sempre motivato.

La Commissione edilizia per i lavori di poca importanza che saranno da essa designati, in via di massima potrà delegare determinati suoi membri ad esprimere il parere.

I Commissari nominati dal Podestà durano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo ogni anno. Alla fine del primo ed alla fine del secondo anno dalla nomina generale, i membri uscenti saranno scelti per sorteggio, successivamente per anzianità. Quelli che escono di carica, non possono essere rinominati che dopo un anno.

Delle modalità per il rilascio dei permessi.

Art. 7

Il permesso è rilasciato dal Podestà entro un mese dalla presentazione della domanda, mediante atto scritto.

Col rilascio del permesso, verrà restituita una copia all'interessato dei disegni, debitamente vistata. Nel caso di negato permesso verrà restituita una copia dei disegni con l'indicazione dei motivi per i quali il progetto non viene approvato e l'esecuzione è interdetta.

Le opere eseguite non conformi al progetto presentato ed approvato dalla Autorità comunale, si intenderanno costruite abusivamente, con tutte le conseguenze di legge.

Della convocazione della Commissione Edilizia.

Art. 8

La Commissione Edilizia si adunerà almeno due volte al mese, in giorno ed ora da stabilirsi.

Il Presidente, potrà, quando occorra, convocarla straordinariamente.

Non potranno prendere parte alla adunanza quei Commissari che abbiano interesse particolare sul progetto o nella esecuzione del lavoro di cui si occupa la Commissione.

Per la validità delle adunanze, dovranno essere presenti almeno quattro membri.

I voti della Commissione valgono soltanto come voto consultivo, essendo riservata al Podestà ogni deliberazione.

La Commissione potrà valersi dell'opera del Segretario Comunale, il quale però non avrà voto.

Si considereranno dimissionari quei Commissari che senza giustificato motivo risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

Perimetro dell'abitato.

Art. 9

Il perimetro dell'abitato, entro il quale è obbligatoria l'osservanza del presente Regolamento, è fissato come segue:

tutto l'abitato del capoluogo del Comune, l'abitato della frazione S. Ilario Milanese, della frazione Garbatola, della frazione Cantone e della frazione Costa S. Lorenzo.

Cautele per le opere edilizie.

Art. 10

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni o siano riparazioni, o riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e a cose e ad attenuare, quanto è possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di tali opere.

Art. 11

Qualora le opere di cui all'art. 10 debbono essere eseguite sul confine di vie o spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario deve chiudere con assito il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti le vie o spazi pubblici a meno non si tratti di opere di lieve entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato.

Art. 12

Nel corso della costruzione per eventuali occupazioni di aree stradali, si dovrà ottenere speciale autorizzazione del Podestà.

Le aree così occupate debbono essere restituite nel pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta del Podestà, qualora la costruzione sia stata abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.

Modalità per la esecuzione delle opere.

Art. 13

L'esecuzione dei lavori, dovrà avvenire in conformità del progetto e delle condizioni del relativo permesso.

Qualora s'intenda costruire solo in parte le opere approvate, dovrà essere fatta all'uopo in un tempo utile (ma comunque prima della scadenza del permesso) relativa denunzia.

Appena ultimata l'opera il proprietario dovrà informare l'Autorità municipale perchè si possa provvedere alle debite ispezioni. Trattandosi di case di abitazione, è obbligatoria la denunzia appena effettuata la copertura del fabbricato. In caso di inosservanza si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 61.

Art. 14

È fatto obbligo ad ogni imprenditore di opere di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni del presente Regolamento, e di possedere una copia di questo.

Art. 15

L'Autorità comunale, per mezzo de' suoi agenti appositamente delegati, potrà procedere di ufficio alla visita dei lavori in corso di costruzione per constatare il loro regolare andamento e la loro corrispondenza alle denuncie ed ai nulla - osta.

E potrà pure procedere ad ispezione nei fabbricati esistenti ogni qualvolta lo creda opportuno per ragioni di pubblico interesse ed a tutela della pubblica incolumità. L'esemplare dei disegni debitamente vistati, dovranno essere presentati a richiesta dei funzionari incaricati.

Della validità del permesso.

Art. 16

Quando entro sei mesi dal rilascio del permesso le opere non siano state iniziate o quando le stesse siano rimaste sospese per sei mesi, il permesso si intenderà decaduto e la domanda deve essere rinnovata.

CAPO II

DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Degli allineamenti e livelli.

Art. 17

Per le nuove costruzioni e per le modificazioni a costruzioni esistenti, anche non confinanti col suolo pubblico, le quali in qualsiasi modo abbiano rapporto con le condizioni planimetriche o con quelle altimetriche di vie e piazze pubbliche, il proprietario, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico comunale per ottenere gli allineamenti e livelli ai quali dovranno subordinarsi i lavori stessi. Dette indicazioni saranno inscritte su apposito modulo a madre e figlia, firmate dall'interessato e dall'ingegnere comunale.

Dell'inizio dei lavori.

Art. 18

I lavori per i quali occorra occupazione di suolo pubblico debbono essere iniziati subito dopo la detta occupazione e condotti con la maggiore possibile sollecitudine.

Della solidità delle costruzioni.

Art. 19

Ogni opera edilizia deve eseguirsi, oltrechè in piena conformità dei progetti approvati, anche secondo le migliori norme costruttive, ed avere tutti i requisiti necessari perchè riesca solida, igienica e decorosa.

Regole igieniche.

Art. 20

Per quanto riguarda le regole igieniche si debbono osservare le norme prescritte dal Regolamento d'Igiene di questo Comune, nonchè, per le aziende industriali, commerciali ed agricole, quelle stabilite dal Regolamento Generale sull'Igiene del Lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927, N. 530.

Si fa inoltre richiamo alle disposizioni per la lotta contro le mosche emanate con la Legge 29 marzo 1928, N. 859, e con il Decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928.

Sicurezza delle costruzioni.

Art. 21

È vietato costruire edifici sul ciglio o al piede degli apicchi, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere, sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, o sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino sulla roccia viva e compatta.

Le fondazioni, debbono posare su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto, si dovrà ricorrere alle platee di cemento o ad altri mezzi idonei.

Nelle località dove l'aves è o può essere soggetto a variazioni di livello, dovranno evitarsi costipamenti con pali di sottofondi in legno che restino anche in parte nella zona soggetta alle variazioni di livello.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera. È vietata la muratura a secco e quella con ciottoli se non convenientemente spaccati e posti in opera alternatamente con corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascie continue di calcestruzzo di cemen todello spessore non inferiore a centimetri dodici estesi a tutta la larghezza del muro e discosti tra loro non più di m. 1,50.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a 1/6 del carico di rotture del materiale di cui sono costituiti.

È pure vietato l'impiego della ghisa e di qualunque altro materiale fragile per parti essenziali dell'organismo resistente degli edifici.

Nell'ultimo piano dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene. I telti dovranno essere costruiti in modo da escludere qual sia spinta orizzontale. Le travature dei solai dovranno essere incastrati nei muri perimetrali per non meno di metri 0,25.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nel periodo di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi, salvo opportune cautele.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè al distacco del lavoro, vengono adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal ghiaccio notturno.

Nelle strutture di cemento armato, dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomeramenti idraulici e per la esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice o armato, approvate con R. D. 5 luglio 1921, n. 1133 ed eventuali successive modificazioni.

Per gli altri materiali da costruzione saranno da richiamare le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero per i Lavori Pubblici.

Art. 22

Ai soli effetti dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli, i proprietari hanno l'obbligo di presentare la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Delle ponteggiature.

Art. 23

I ponti di fabbrica o di servizio devono essere regolarmente e solidamente costruiti e devono essere tali da garantire la sicurezza dei lavoratori, e da impedire la caduta dei materiali.

Il Podestà potrà prescrivere al riguardo quelle modificazioni e quei rinforzi che all'uopo reputi necessario.

I ponti verso il suolo pubblico devono lasciare libera al transito un'altezza sopra il suolo non minore di tre metri, e devono avere il piano chiuso ed eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

Il podestà potrà, in casi speciali, prescrivere norme da applicarsi nella esecuzione delle ponteggiature.

In generale poi i costruttori ed esecutori di qualsiasi opera di fabbrica, avranno stretto obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione dell'opera stessa, di attuare tutte le previdenze e tutti i migliori sistemi di scienza e di pratica per evitare cause di danni alle persone e cose.

Dell'obbligo di mantenere e restituire netto e sgombro il suolo pubbico.

Art. 24

Chi fabbrica dovrà mantenere la via pubblica netta su tutta la fronte de' suoi lavori, ricorrendo ove occorra anche a replicate inaffiature.

Deve inoltre dopo il compimento dei lavori, levare i ponti, gli assiti ecc. e restituire alla circolazione il suolo pubblico, perfettamente sgombro e netto, a tutte sue cure e spese.

Delle alterazioni delle opere stradali.

Art. 25

Il concessionario del permesso, che alteri o danneggi opere stradali, è obbligato a rimetterle in ripristino. L'Amministrazione comunali potrà, come garanzia, richiedere il versamento di un deposito.

Tutte le volte che nell'secuzione dei lavori venissero incontrati manufatti, condutture od altre opere per servizio pubblico o

privato, il concessionario medesimo dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli e dovrà darne immediato avviso all'Ufficio tecnico comunale ed assoggettarsi a tutte le disposizioni che gli saranno impartite dallo stesso Ufficio, salvi sempre i diritti dei proprietari delle opere.

Per le opere private dovrà darne contemporaneamente avviso ai proprietari interessati.

Del trasporto delle materie di rifiuto ai pubblici scarichi.

Art. 26

Le materie di rifiuto provenienti da demolizioni, cavi, ecc., potranno, salvo le disposizioni del Regolamento d'igiene, essere trasportate in località designata dall'Autorità comunale alla condizione che tali scarichi siano spianati secondo le livellette ed i piani che saranno stabiliti.

Dell'interruzione dei lavori.

Art. 27

Il proprietario, nei casi in cui, per qualsiasi ragione sia costretto ad interrompere l'esecuzione dei lavori, deve fare eseguire le opere ritenute necessarie per garantire la solidità delle parti costruite e per togliere eventuali inconvenienti e sconci, previa notifica all'Autorità comunale.

CAPO III

DELLE OPERE ESTERIORI AI FABBRICATI

RISPETTO alle ESIGENZE del DECORO EDILE

Art. 28

Le fronti delle case e fabbricati in genere visibili dalle vie e piazze, dovranno con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile, tanto per quanto riguarda la corretta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali e dalle tinte da impiegarsi nelle opere di decorazione, e dovranno armonizzare con le masse e con le tinte degli stabili vicini.

Dell'altezza dei fabbricati.

Art. 29

L'altezza dei fabbricati di nuova costruzione o da rialzarsi non potrà eccedere una volta e mezzo la larghezza della strada antistante. Per la lunghezza della strada antistante s'intende la media delle eventuali diverse lunghezze nel tratto verso cui la costruzione è prospiciente.

L'altezza di una casa si misura dal piano spiccato corrispondente alla quota media del marciapiede stradale che la fronteggia fino al punto più elevato della facciata dell'edificio, comprendendo cioè nella misura il cornicione di gronda, l'attico ed i parapetti.

Qualunque poi sia la larghezza della strada i fabbricati stessi potranno sempre raggiungere un'altezza di m. 8 e non dovranno superare quella di m. 16.

Le aree dei cortili interni dei fabbricati di nuova costruzione, non potranno essere inferiori al quarto dello svolgimento dei perimetri esterni, e comunque il loro lato minore non potrà mai essere inferiore a metri quattro.

Altezza degli edifici limitata alle località.

Art. 30

Quando un edificio sia eretto all'angolo di due spazi pubblici (vie, piazze, ecc.) di larghezza diversa, oppure prospetti due tratti di spazio pubblico contigui e di diversa larghezza, e la fronte o la parte di fronte prospicenti lo spazio più largo abbia l'estensione di almeno 7 metri, allora, ove non ostino motivi d'igiene o di estetica o di decoro, che debbono essere specificati, è in facoltà del proprietario:

a) che la maggior altezza che l'edificio può avere, a norma dell'art. 29 sulla fronte o tratto di fronte prospicente lo spazio più largo, continui anche nella fronte o tratto di fronte prospicente lo spazio più stretto, per una estensione, però, di non oltre una volta e mezza l'estensione della fronte prospicente lo spazio più largo fino al limite massimo di 15 metri. Tale estensione, nel caso di un angolo con smusso o raccordo che non raggiunga i 7 metri, deve misurarsi dalla prosecuzione della linea di fronte all'edificio verso lo spazio più largo;

b) oppure che tutte le due fronti o tratto di fronte dell'edificio abbiano un'unica altezza (di conguaglio) quale risulterà dividendo per lo sviluppo lineare delle fronti o della fronte la superficie complessiva che esse o essa avrebbero, se si applicassero, per ciascun lato o tratto, le norme dell'art. 29,

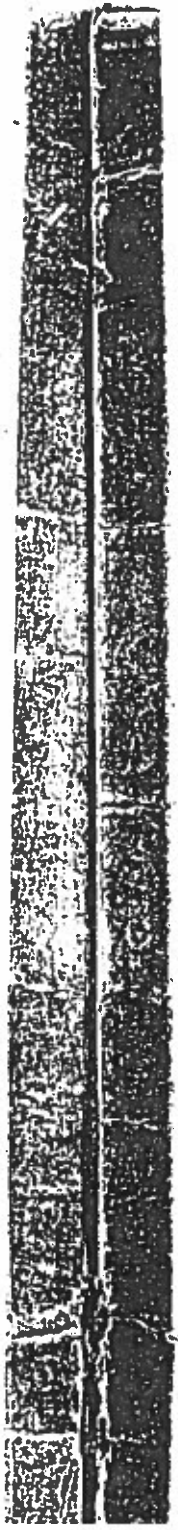

purchè tale altezza di conguaglio non superi di più che 4 metri l'altezza consentita, in base a dette norme, per la fronte prospicente lo spazio più stretto.

Ove la fronte prospicente lo spazio più largo abbia l'ampiezza di almeno 15 metri e l'edificio risvolti o continui verso spazi più stretti dall'una e dall'altra estremità di essa, le facoltà di cui ai precedenti commi a) e b) potranno, o l'una o l'altra, essere applicate su ambedue questi spazi più stretti.

Potrà tuttavia ammettersi che l'edificio, anzichè all'altezza unica di conguaglio, sia costruito ad altezze diverse, a condizione che la superficie totale delle pareti non superi quella risultante dall'applicazione dell'art. 29 e che in nessuna parte l'altezza dell'edificio ecceda quella consentita dall'art. 29 verso lo spazio più largo, e quella di conguaglio verso lo spazio più stretto. In ogni caso gli ultimi tre metri almeno di fronte verso lo spazio o gli spazi più stretti non dovranno avere altezza superiore a quella stabilita dall'art. 29 e sulla testata o frontispizio che per tal modo, si viene a formare nella parte sovralzata della casa, sul confine dell'altra parte di altezza minore, dovranno essere continuati lo stile architettonico la gronda e le principali decorazioni della fronte prospicente lo spazio pubblico almeno per tutto quel tratto che da questo è visibile.

Per le ricostruzioni e le radicali trasformazioni delle case esistenti, dovranno osservarsi le altezze prescritte per le case di nuova costruzione.

Degli aggetti.

Art. 31

Gli aggetti sulla facciata di un edificio debbono essere entro i seguenti limiti:

1. — fino all'altezza di m. 2,20 dal dietro del marciapiede, tali da non sporgere più di m. 0,04 dal vivo dello zoccolo del fabbricato:

2. — oltre l'altezza di m. 2,20 dal dietro del marciapiede, tali da non superare oltre i 1/40 della larghezza media della via in corrispondenza del fabbricato;
3. — i cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, compresè le doccie, non potranno avere una sporgenza massima corrispondente a un 1/10 della larghezza della strada;
4. — I balconi o terrazzino non dovranno avere una sporgenza maggiore di m. 1,20 dal vivo delle facciate e dovranno essere costruiti ad una altezza non inferiore a m. 4 dal dietro marciapiede.
   Essi non saranno permessi nelle strade larghe meno di metri otto.
5. — lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

Sporgenze, scalini ecc.

Art. 32

Tranne il caso di eccezionali autorizzazioni, è vietato collocare scalini, paracarri o qualunque altra sporgenza fuori dell'allineamento stradale. Quelli esistenti che fossero riconosciuti incomodi dovranno in seguito ad ordinanza podestarile essere tolti entro tre mesi dalla entrata in vigore al presente regolamento.

Delle inscrizioni.

Art. 33

Tutte le inscrizioni che si vogliono esporre al pubblico ed applicare all'esterno dei fabbricati, dovranno precedentemente essere denunziate al Podestà, il quale potrà negare il relativo nulla-osta quando giudichi l'inscrizione scorretta o comunque disdicevole.

Delle tende.

Art. 34

Non possono collocarsi tende sporgenti sopra il suolo pubblico senza speciale permesso dell'Autorità comunale.

Le tende dovranno essere disposte con sostegni pensili metallici, dovranno essere di forma e di stoffa decorosa e sotto nessun aspetto disdicevole al pubblico ornato e non dovranno mai discendere con le loro parti più basse ad una altezza minore di m. 2,20 dal piano del marciapiede o della strada sottostante.

Degli zoccoli.

Art. 35

Gli edifici ed i muri di cinta di carattere permanente a confine col suolo pubblico o di uso pubblico dovranno essere muniti di zoccolo di pietra o di altro materiale resistente ed impermeabile e di altezza non minore di centimetri cinquanta.

Lo zoccolo non potrà occupare nessuna parte del suolo pubblico.

Delle cornici e delle gronde.

Art. 36

Tutte le parti ornamentali del prospetto dei fabbricati che non siano costruiti in pietra naturale o artificiale solidamente incastrata dovranno avere l'ossatura di mattone.

Nelle gronde dei tetti sarà escluso il rivestimento con stoie e incamiciati. I cornicioni, i balconi, i terrazzini, le grondaie ed in genere tutti gli oggetti prospicienti spazi pubblici, sono autorizzati soltanto ad un'altezza non inferiore a metri quattro del piano stradale e non dovranno sporgere più di m. 1,20 dalla linea di proprietà.

Degli intonachi e delle colorature esterne.

Art. 37

Tutti i muri, compresi quelli di cinta, ed eccettuati quelli costruiti a faccia vista secondo le buone regole dell'arte, devono quando siano visibili dalla pubblica via essere intonacati a colori.

Le coloriture esterne, dovranno eseguirsi con colori non suscettibili da produrre una disarmonia con l'ambiente.

Le fronti esterne di ciascun edificio, spetti questi a uno o più proprietari, dovranno rispondere a tale unità di concetto anche nelle tinte.

Nel caso di riparazione alla facciata di un fabbricato la parte nuova dovrà armonizzare anche nel colore, con quella restaurata.

Il Podestà può ordinare al proprietario di una casa esistente di rinnovare l'intonaco e la coloritura della facciata, fissando un congruo termine.

È fatta eccezione per quegli edifici, il cui stile non comporti intonaco o coloritura e cioè per quelli costruiti in pietra a vista od in laterizi a lavoro quadro.

Degli affissi.

Art. 38

Tutte le porte sulla via, comprese quelle delle botteghe, debbono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, salvo i casi in cui ciò sia riconosciuto necessario per ragioni di pubblica sicurezza.

Le persiane ed altri affissi analoghi, potranno aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi a una distanza di almeno metri 2,50 sopra il piano stradale sottostante.

Le persiane e gli altri affissi giranti all'esterno, i quali abbiano una altezza di metri 1,25 debbono essere fermati almeno in tre punti.

Tutti gli affissi ed infissi visibili dalla pubblica via, debbono essere regolarmente verniciati, osservando le norme dell'art. 37 per le coloriture esterne.

Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere non devono sporgere più di 4 centimetri sull'area stradale, fino all'altezza di m. 2.20 dal suolo pubblico.

Dei condotti per acque pluviali.

Art. 39

La coperture di fabbriche devono essere munite di canali di gronda, e di tubi di scarico, per condurre le acque pluviali fino a raggiungere il condotto di fognatura.

In mancanza di questo le acque dovranno essere accompagnate fino al livello della strada.

I canali di gronda ed i tubi di scarico, se applicati esternamente al muro di facciata verso il suolo pubblico, dovranno armonizzare con la decorazione delle facciate stesse.

I tubi di scarico su facciate prospicenti il suolo pubblico, dovranno essere incassati nel muro per l'ultimo tratto di m. 2,50 dal livello stradale.

I tubi di scarico incassati, potranno essere di gres, di cemento, di ghisa o di altro materiale riconosciuto idoneo, e saranno posti in opera dentro cassette di isolamento nella muratura.

Solo in caso di restauro i tubi verticali di scarico o delle doccie è ammesso un tubo provvisorio di deviazione applicato ad una altezza di non meno di m. 4 dal suolo e che sporga tanto da cadere l'acqua fuori del marciapiede. Le acque pluviali dei tetti non dovranno scaricarsi sul suolo, ma dovranno essere raccolte opportunamente in fogne.

I muri di cinta dovranno avere il piovente inclinato verso l'interno della proprietà. Nei fabbricati di nuova costruzione e che subiscono radicali restauri, i tubi scaricatori delle grondaie dovranno essere incassati nel muro almeno fino all'altezza di m. 2,50 del piano stradale.

Dei camini industriali, condotti di gas e canne da fumo.

Art. 40

I camini industriali, oltre a corrispondere alle condizioni del Regolamento d'igiene, debbono avere una distanza uguale almeno alla metà della loro altezza dai confini della proprietà su cui sorgono, salvo i maggiori diritti dei terzi.

Il vapore che si scarichi dai motori o da apparecchi, e i gas provenienti dalle motrici a gas, devono essere raccolti nel camino principale del fumo, ove sia possibile, o altrimenti in appositi tubi che si innalzino verticalmente almeno tre metri oltre la massima altezza di tutte le costruzioni nel raggio di metri dieci.

Le canne da fumo, debbono essere distinte per ogni focolare o stufa, e raggiungere almeno l'altezza di un metro sul tetto.

Non è autorizzata l'uscita del fumo nelle pareti laterali o comunque inferiormente al tetto. Le latrine e relative condutture e le canne dei camini non potranno essere costruite su area sporgente sul fondo pubblico.

Dei cartelli delle mostre e delle insegne.

Art. 41

Le facciate di fabbricati di nuova costruzione con locali destinati a botteghe od esercizi pubblici, dovranno essere predisposte per la collocazione delle relative mostre ed insegne, le quali non potranno porsi che nei vani o negli spazi prestabiliti, e senza alterare le linee architettoniche del fabbricato.

In caso di modificazione alle facciate dei fabbricati esistenti, queste dovranno essere messe in relazione alle norme del presente

articolo e le mostre dovranno essere messe in armonia colla nuova decorazione della facciata ed avere gli aggetti di cui appresso.

Lo stesso obbligo sussisterà nei casi di rinnovo delle mostre ed insegne, salvo che l'Autorità comunale non ne riscontri la necessità, purchè gli edifici non presentino speciale carattere architettonico.

Per l'applicazione su pareti prospicenti le pubbliche strade di insegne, di inscrizioni, cartelli od altro ed anche pre la semplice pittura di inscrizioni o disegni sulle pareti suindicate, si deve fare istanza al Podestà, corredandola dei disegni a colori e del testo.

Il Podestà comunicherà, nel terminè di venti giorni le eventuali modifiche al disegno, al testo ò ai colori.

In mancanza di tale cumunicazione si intenderà concessa l'autorizzazione.

Le inscrizioni e le insegne per colore e forma, dovranno essere in armonia con l'ambiente. Gli aggetti massimi delle mostre, vetrine ecc. non devono oltrepassare in via ordinaria centimetri quattro dall'allineamento stradale.

Le parti inferiori delle mostre e vetrine, che appoggiano sul piano stradale, dovranno essere completamente indipendenti da questo.

Le cornici superiori delle mostre e vetrine situate almeno a tre metri dal piano stradale, potranuo essere aggettate 15 centimetri in più della sporgenza ordinaria.

In caso di riparazioni o di modificazioni del piano stradale che richiedessero la contemporanea rimozione di mostre, vetrine ed altro oggetto occupante il suolo pubblico in forza di licenza municipale, i concessionari sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino con le modificazioni rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale a loro spese, rischio e pericolo.

Dei cartelli a squadra.

Art. 42

Non è ammessa la apposizione di cartelli a squadra: quelli già esistenti di tale forma, dovranno essere rimossi entro sei mesi dal giorno nel quale andrà in vigore il presente Regolamento.

Dei numeri civici.

Art. 43

In caso di costruzione di nuovi fabbricati o d'apertura di nuove porte esterne di accesso, per modificazioni di fabbricati esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero od i numeri da applicarsi alle porte stesse. Tale numerazione che sarà eseguita con tavolette di porcellana di forma, dimensione e colore uguali a quelle adottate dal Comune secondo le prescrizioni date da questo, sarà a carico dei rispettivi proprietari.

Il Comune in occasione dei censimenti della popolazione provvede ai cambiamenti occorrenti alla numerazione delle case.

È obbligo dei proprietari di conservare nel punto ove vennero collocati i cartelli indicatori delle vie, i numeri civici, ed altre tabelle o indicazioni poste dall'Autorità comunale e di non sottrarle alla pubblica vista.

I proprietari saranno tenuti al ripristino delle tabelle quando siano state distrutte o danneggiate in occasioni di restauri ai loro fabbricati o altrimenti per fatti loro imputabili.

In caso di demolizione di fabbricati, che non debbano essere più ricostruiti, o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve notificare al Comune il numero o i numeri civici destinati a scomparire.

È in facoltà dell'Autorità comunale di far applicare alle fronti

dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, le tabelle indicanti i nomi delle vie o piazze e le targhe per le indicazioni dei numeri civici.

È pure consentito all'Autorità comunale da far appoggiare alle fronti di cui al comma precedente i bracci dei fanali per l'illuminazione pubblica, qualora la larghezza della strada non permetta di poggiarli al suolo

Della manutenzione ordinaria.

Art. 44

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso, in stato di normale conservazione, non solo per quanto riguarda la sicurezza ma anche per ciò che concerne il decoro e l'estetica e il Comune potrà ingiungere quei lavori di riparazioni o di ripristino che riputerà necessari.

La coloritura delle facciate delle case e quella dei muri di cinta dei terreni che fronteggiano le vie pubbliche o che sono da queste facilmente visibili, dovrà essere periodicamente rinnovata per modo da conservare la dovuta decenza.

Il Comune ha facoltà di ordinare ai proprietari tali rinnovazioni di coloritura e di restauri che possono occorrere alle facciate ed agli affissi esterni quando le facciate, i muri e gli affissi siano in condizioni statiche di vetusta' tali da nuocere al pubblico decoro ed alla sicurezza pubblica.

E' fatta eccezione per questi edifici, il cui stile non comporti intonaco o coloritura e cioè per quelli costruiti in pietra viva od in laterizi a lavoro quadro.

Dell'accesso ai tetti.

Art. 45

Ogni fabbricato deve essere munito di facile accesso al tetto.

Dei condotti di fumo, forni, fucine, apparecchi di riscaldamento.

Art. 46

I condotti del fumo e dell'aria calda, i forni, le fucine, gli apparecchi di riscaldamento, i focolari in genere e simili, oltre a corrispondere alle prescrizioni del Regolamento d'igiene locale, non dovranno avere contatto con legnami, o con altri materiali combustibili, ma dovranno essere sufficentemente isolati dai medesimi.

I detti condotti debbono essere distanti per ogni focolare o stufa, e raggiungere almeno un metro di altezza sul tetto.

Non è autorizzata l'uscita del fumo sulle pareti laterali o comunque inferiormente al tetto. Le latrine e relative condutture e le canne dei camini non potranno essere costruite su area sporgente sul suolo pubblico.

Delle costruzioni in legno.

Art. 47

Le costruzioni esclusivamente e prevalentemente in legno od in altro materiale di facile combustione, sono soggette a prescrizioni speciali caso per caso.

Difesa dai pericoli dell'incendio.

Art. 48

I teatri, cinematografi ed i locali in genere destinati a pubblico spettacolo, debbono uniformarsi sia per quanto riguarda la costruzione che per l'esercizio, alle norme, stabilite nel Regolamento di vigilanza sui teatri approvato dalla R. Prefettura di Milano con decreto del 5 febbraio 1932 n. 1648 Gab. e successive modifiche.

Le scale, i passaggi alle stesse e le gabbie di scala debbono essere costruiti con materiale resistente al fuoco.

Si dovranno sempre costruire muri tagliafuoco fra le case di abitazione, in genere, e gli altri adiacenti fabbricati facilmente combustibili.

Degli avancorpi.

Art. 49

Nelle nuove costruzioni non saranno permessi casotti a sbalzo ed in avancorpo, ad uso di latrina, visibili da pubbliche strade o da linea ferroviaria.

Dei restauri o modifiche dei fabbricati.

Art. 50

In occasione di restauro e di modificazioni ai fabbricati esistenti dovranno essere osservate le disposizioni del presente regolamento nel senso di ridurre i fabbricati stessi nelle condizioni da questo volute.

Quando però nella ricostruzione o nella riduzione di edifici già

esistenti, risulti dal progetto il raggiungimento di notevoli miglioramenti o si riscontri una eccessiva onerosità ad uniformarsi al presente Regolamento, l'Autorità comunale potrà derogare da alcune delle disposizioni del presente Regolamento stesso.

Art. 51

Salvo le disposizioni delle leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne previo avviso al Podestà, presentandogli, ove occorra, il progetto.

Art. 52

Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia, può impedire l'esecuzione di quelle opere che fossero riconosciute contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Art. 53

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico, il Podestà ordinerà i provvedimenti che siano richiesti delle urgenti necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto.

Art. 54

Ai soli effetti della osservanza delle norme di cui all'art. 21, relativo alle norme di buona costruzione, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia per ogni lavoro edilizio anche se da compiere in località poste fuori del perimetro del centro abitato.

Del divieto di occupazione.

Art. 55

Gli scalini, le entrate di cantine, i finestrini per sotterranei, le botole, i pinoli e tutte le opere consimili esistenti, che occupano il suolo pubblico oltre la linea della facciata di un fabbricato nella sua parte inferiore, dovranno essere soppressi in occasione di restauri stradali o dell'edificio.

Dei condotti per fumo e per acque industriali.

Art. 56

Tutti i condotti esterni ora esistenti sulle facciate dei fabbricati per il convogliamento di fumo od acqua di derivazione o raccolta industriale, che non sarebbero permessi dalle disposizioni del presente Regolamento saranno tollerati, finchè si trovino in condizioni di perfetto funzionamento, dopodichè, non potranno essere nè restaurati, nè ricostruiti.

Delle vetrate, persiane e porte.

Art. 57

I serramenti delle porte e finestre al piano terreno debbono aprirsi verso l'interno.

Entro un anno dall'approvazione del presente regolamento tutti i proprietari di edifici dovranno uniformarsi alla disposizione di cui al comma precedente.

Dei chioschi e dei fanali.

Art. 58

I chioschi sul suolo pubblico dovranno avere le parti esterne in metallo verniciato, corrispondere alla esigenza di estetica e di decoro, ed essere costruiti secondo le prescrizioni che, caso per caso, verranno impartite dall'Autorità comunale.

E' consentito al Podestà di far appoggiare alle fronti dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura, i bracci dei fanali per l'illuminazione pubblica, qualora la larghezza della strada non permetta di poggiarli al suolo.

Disposizioni varie.

Art. 59

Sono applicabili immediatamente alle case ed agli impianti esistenti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, salvi casi eccezzionali da ammettersi volta per volta a giudizio del Podestà, le prescrizioni degli Art. 19 - 38 - 39 - 41 - 44 - 47 e 48.

Art. 60

Per motivi di pubblico interesse, il Podestà potrà ordinare la rimozione delle strutture occupanti o respingenti il suolo stradale, salvo l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

Sanzioni.

Art. 61

I contravventori saranno puniti a termini dell'art. 226 della Legge comunale e provinciale, 4 Febbraio 1915, N. 148, e successive modificazioni (R. D. 30 Dicembre 1931, N. 2839. R. D. L. 23 Maggio 1924, N. 867; Legge 26 Febbraio 1928, N. 613).

Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'ufficio le opere a spese del contravventore. Sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della Legge stessa (modificato dall'art. 32 del succitato R. D.) e 378 della Legge sui Lavori pubblici.

Alle sanzioni di cui sopra soggiaceranno oltre che il committente, anche il Direttore, appaltatore assuntore dei lavori ai quali può essere inflitta la sospensione temporanea dell'esercizio della professione e dell'arte.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Delle vie private.

Art. 62

Quando uno o più proprietari intendano aprire ad anche solo iniziare una strada privata, devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenerne l'approvazione, ed addivenire al regolare atto pubblico congruamente garantito a giudizio della Amministrazione comunale, dal quale risulti l'obbligo di sistemare, mantenere ed illuminare la strada stessa nei modi prescritti fino all'epoca in cui questa potrà eventualmente venire ricevuta in consegna del Comune, provvedendo anche agli scarichi a norma dei Regolamenti municipali.

E' vietata l'apertura di strade a fondo cieco e di quelle di larghezza inferiore a metri otto.

Le case e le costruzioni in genere, che dovessero sorgere lungo le strade private saranno soggette alle disposizioni del presente Regolamento, precisamente come se prospettassero sulla via pubblica.

Delle servitù pubbliche speciali.

Art. 63

Per ragioni di pubblico servizio e sempre quando non sia altrimenti possibile di occupare il suolo pubblico delle strade e piazze, è riservata all'Autorità comunale la facoltà, previo avviso ai proprietari

interessati, di applicare sopra alle facciate e sopra alle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le pubbliche vie:

a) cartelli indicatori di nomi delle strade e piazze;
b) sostegni, tubi, mensole ecc. per pubbliche illuminazioni;
c) orologi pubblici;
d) piastrine a capisaldi per indicazioni altrimetriche, e di tracciamenti.

Art. 64

Le proprietà in confine di strade e piazze, devono essere chiuse con muro o cancellata.

Il muro dovrà terminare in alto con conveniente coronamento e dovrà essere tale da non nuocere al pubblico ornato.

La cancellata dovrà anch'essa avere forma estetica e dovrà poggiare su di un conveniente basamento murario.

Della entrata in vigore e validità del presente Regolamento.

Art. 65

Il presente Regolamento, sarà applicabile a tutto il territorio del Comune ed avrà vigore dal trentesimo giorno dopo compiuta la sua pubblicazione all'albo pretorio in virtù dell'art. 129 del Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale.

Le costruzioni che all'attuazione del presente Regolamento siano state già iniziate in seguito a permessi ottenuti in ordine ai vigenti Regolamenti, potranno essere ultimate in conformita' dei relativi progetti.

Il presente Regolamento edilizio, venne deliberato dal sottoscritto Podestà con provvedimento in data 25 luglio 1932 N. 109.

IL PODESTÀ

Dott. Mario Dell'Acqua

IL SEGRETARIO

de Camelis

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio nel giorno di mercato, Sabato 30 luglio 1932 senza opposizioni.

Addì 31 luglio 1932 - X.

IL SEGRETARIO

de Camelis

N. 41306 Div. 4ª

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, in seduta del 30 agosto 1932 - X.

Addì 30 agosto 1932 - X.

p. **IL PREFETTO - PRESIDENTE**

TRINCHERO